

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

XCI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
DE MARIA e CAPUA: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico. (1835). . . . .	741
PRESIDENTE . . . . .	741, 742, 743, 744, 745, 747
BELLONI . . . . .	742, 743, 746, 747
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i> . . . . .	742, 743, 744, 745, 746, 747
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	742, 743, 744, 745, 746, 747
MUSSINI . . . . .	742, 744, 746
ROCCHETTI . . . . .	742
BRUNO . . . . .	744
DE MARIA. . . . .	744, 745, 746, 747
LECCISO. . . . .	745, 746, 747
CONCETTI. . . . .	746
SCALFARO . . . . .	747

La seduta comincia alle 9,45.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge De Maria e Capua: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico. (1835).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico.

La discussione, nella precedente seduta, era giunta all'articolo 4 che fu approvato.

Passiamo quindi all'articolo 5:

« Il prelievo può essere effettuato soltanto in Istituti universitari o in Ospedali riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Durante il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria, il prelievo può venire effettuato soltanto previo accertamento della realtà della morte da parte dei membri della Commissione medica provinciale indicata nell'articolo 1 o da parte di due sanitari da questa delegati, uno dei quali deve essere l'ufficiale sanitario del comune o un funzionario dell'Ufficio comunale d'igiene.

L'accertamento viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Di tale accertamento viene redatto processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito.

Il direttore dell'Istituto universitario o il direttore dell'Ospedale deve indicare volta per volta quale salma fra quelle giacenti nell'Istituto o nell'Ospedale si trova nelle con-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

dizioni previste dalla legge per essere sottoposta al prelievo ».

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole De Maria:

Dopo le parole: « il prelievo può venire effettuato soltanto », aggiungere le parole: « previo accertamento della realtà della morte da parte di due sanitari delegati dal medico provinciale, uno dei quali deve essere l'ufficiale sanitario del comune o un funzionario dell'ufficio comunale d'igiene ».

BELLONI. Secondo me, questo emendamento sarebbe opportuno, perché abbiamo detto che in casi di estrema urgenza il rappresentante del medico provinciale può procedere indipendentemente dalla commissione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Io sarei propenso a mantenere il testo della proposta di legge così come è, perché lasciando alla commissione la facoltà di procedere direttamente all'accertamento o servendosi dell'opera di due sanitari delegati, mi pare che si semplifichi la procedura.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io sono in parte favorevole all'emendamento, perché effettivamente, in caso di urgenza, è più opportuno che i sanitari siano delegati dal medico provinciale anziché dall'intera commissione; però non toglierei la facoltà di accertamento anche alla commissione. Presento, a tal fine, un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Abbiamo quindi due emendamenti: quello dell'onorevole De Maria, di cui ho già dato lettura, e quello del Sottosegretario Tosato, che suona così: Dopo le parole: « della commissione medica provinciale indicata nell'articolo 1 o da parte di due sanitari », aggiungere le parole: « delegati dal medico provinciale ».

Metto in votazione l'emendamento De Maria.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 6 che risulta così modificato:

« Durante il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria, il prelievo può venire effettuato soltanto previo accertamento della realtà della morte da parte dei membri della commissione medica provinciale indicata nel-

l'articolo 4 o da parte di due sanitari delegati dal medico provinciale, uno dei quali deve essere l'ufficiale sanitario del comune o un funzionario dell'ufficio comunale di igiene.

L'accertamento viene effettuato con metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Di tale accertamento viene redatto processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito.

Il direttore dell'istituto universitario o il direttore dell'ospedale, deve indicare volta per volta quale salma fra quelle giacenti nell'istituto o nell'ospedale si trova nelle condizioni previste dalla legge per essere sottoposta al prelievo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Il prelievo deve essere eseguito alla presenza dei sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte e preferibilmente dal medico che deve utilizzare la parte prelevata a scopo terapeutico.

È consentito soltanto un prelievo da ciascun cadavere.

Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non strettamente necessarie.

Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto.

Di ogni prelievo deve essere redatto processo verbale nel quale sono descritte le modalità dell'operazione. Il verbale deve essere sottoscritto dai sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte e dal medico che ha effettuato il prelievo ».

BELLONI. Io propongo la soppressione del secondo comma, perché non ne comprendo il significato. Se per ragioni terapeutiche è necessario un secondo prelievo, dal momento che la morte è accertata, perché si dovrebbe stabilire questa limitazione di un solo prelievo?

MUSSINI. Al primo comma propongo di sopprimere le parole: « alla presenza dei sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte ». Non c'è alcuna ragione che giustifichi la ulteriore presenza di costoro.

ROCCHETTI. Aderisco alla proposta Belloni. Concorderei anche sulla proposta Mussini; però penso che questa dizione della legge voleva rappresentare una maggiore garanzia dell'avvenuto accertamento della morte. Perciò, se vogliamo accogliere l'emenda-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

mento soppressivo dell'onorevole Mussini, dobbiamo stabilire altre garanzie.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. È già scritto nella legge: il medico deve avere rilasciato il certificato.

Io credo che si debba convenire con l'osservazione fatta dall'onorevole Mussini, perché, altrimenti, non solo la procedura diventa troppo complicata, ma possiamo trovarci di fronte al caso che i sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte non ci siano. Inoltre, osservo che l'accertamento della realtà della morte ha luogo soltanto nei casi dell'articolo 6, cioè quando il prelievo viene fatto durante il periodo di osservazione, previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria; trascorso questo periodo, non ci sono particolari accertamenti della realtà della morte, ma c'è solo il certificato di morte. Perché richiedere la presenza dei sanitari in un caso, quando non la si può richiedere nell'altro? Per quello che riguarda la garanzia, mi pare che sia sufficiente quanto è disposto nell'articolo 6, cioè che dell'accertamento della realtà della morte viene redatto il processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito. Se c'è un processo verbale, quale ragione v'è di richiedere la presenza dei sanitari? È una complicazione che si deve ovviare.

Secondo me, poi, non ha contenuto la disposizione successiva: « preferibilmente dal medico che deve utilizzare la parte prelevata ». Il « preferibilmente » importa una valutazione discrezionale che non si sa da chi debba essere fatta e per la quale non si sa quali sanzioni ci siano, nel caso che il suggerimento del legislatore non fosse osservato. Sarebbe meglio dire: « ... deve essere eseguito dal medico che deve utilizzare la parte prelevata ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole alla proposta Belloni soppressiva del secondo comma dell'articolo. Sono invece perplesso di fronte all'emendamento proposto al primo comma. La prima parte di questo comma trova la sua giustificazione nel fatto che, ottenuta l'autorizzazione, si procede all'accertamento della morte reale e, praticamente, all'estrazione della parte del cadavere, che avverrà immediatamente dopo tale accertamento; quindi tale accertamento sarà fatto nel momento in cui si dovrà estrarre la parte di cadavere. Inoltre, la presenza del sanitario è giustificata anche da un'altra ragione, che si rileva dal comma terzo, il quale stabilisce che il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutila-

zioni o dissezioni non strettamente necessarie. Se questa norma ha una ragione d'essere e deve essere operativa, è naturale che il prelievo debba essere fatto alla presenza di un altro sanitario che possa controllare; e non penso che si tratti di una norma puramente astratta, fatta per accontentare i parenti del defunto, poiché mi sembra che ragioni di umanità impongano questa garanzia. Sarei perciò favorevole al testo dell'articolo 7 che venne proposto dagli onorevoli De Maria e Capua, e lascerei anche ferma la norma secondo la quale « preferibilmente » l'operazione di estrazione della parte del cadavere deve essere fatta dal medico che poi eseguirà il trapianto. Tutto al più accetterei che si togliesse la parola « preferibilmente », per le osservazioni che ha fatto il relatore.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Le osservazioni del Sottosegretario sono meritevoli della maggiore considerazione, però penso che, in questo caso, la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 7 debba essere estesa, perché, se affermiamo la necessità che il prelievo venga eseguito con l'intervento di un sanitario il quale controlli in ogni caso l'opera del medico che effettua il prelievo, evidentemente non è più sufficiente, per realizzare questa garanzia, la portata della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, che prevede l'intervento dei sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte; perché questi non vi sono nei casi in cui il prelievo avviene dopo che è passato il periodo dell'osservazione, casi, cioè, nei quali non è necessario procedere all'accertamento della realtà della morte. In questi casi, infatti, chi interverrebbe?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Possiamo dire che deve intervenire un sanitario delegato dal medico provinciale.

BELLONI. Invece di dire: « che hanno proceduto », si potrebbe dire: « che abbiano proceduto », in modo da prevedere, con la formula dubitativa, il caso che si sia proceduto all'accertamento della realtà della morte.

PRESIDENTE. La forma imperativa: « deve essere eseguito », non può essere seguita da una forma dubitativa: « che abbiano... ».

MUSSINI. Io non sono convinto delle osservazioni del Sottosegretario, perché una forma di controllo si può attuare indipendentemente dal fatto che siano presenti i sanitari che hanno accertato la morte. Basterebbe dire che il prelievo deve essere fatto alla presenza di un altro medico.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ripeto che si potrebbe allora richiedere sempre l'intervento di un sanitario delegato dal medico provinciale.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Ade-risco a questa formula.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. C'è poi da esaminare la seconda parte del comma: « preferibilmente dal medico che deve utilizzare la parte prelevata ». Vorrei evitare la possibilità di una dissociazione tra coloro che operano il prelievo di parte del cadavere e coloro che usano della parte prelevata per il trapianto. E ciò per metterci il più possibile al sicuro dagli abusi. Proporrei perciò questa nuova formula di tutto il primo comma dell'articolo 7: « Il prelievo dovrà essere eseguito, alla presenza di un sanitario delegato dal medico provinciale, dal medico che deve utilizzare la parte prelevata a scopo terapeutico o da un sanitario da lui designato ». In questo modo si può avere un accertamento preciso di responsabilità, perché quello che mi preoccupa è che la responsabilità del prelievo per il trapianto sia dell'operatore o di persona da lui delegata.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione. Ho soltanto il timore che così la procedura possa diventare troppo complicata, in quanto può darsi che il medico che deve eseguire l'intervento non sia sul posto.

BRUNO. Ritengo che tutte queste siano preoccupazioni eccessive, perché il prelievo lo farà quasi sempre lo stesso medico che deve operare.

MUSSINI. Di solito, il medico che fa il prelievo di parte del cadavere, non tocca il malato sano.

BRUNO. Ma è l'operatore che deve preparare il pezzo anatomico che gli occorre e che deve avere la certezza che esso sia idoneo all'operazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7, presentato dall'onorevole Sottosegretario e di cui si è data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo presentato dall'onorevole Belloni.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 7.

(Sono approvati).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo presentare un altro emendamento sostitutivo dell'ultimo comma di questo articolo:

« Il verbale deve essere sottoscritto dal medico che ha effettuato il prelievo e dai sanitari alla presenza dei quali il prelievo è stato effettuato ».

MUSSINI. Basterebbe dire: « Di ogni prelievo deve essere redatto il processo verbale ». È naturale che il processo verbale sarà sottoscritto dai presenti. Presento un emendamento soppressivo dell'ultima parte dell'articolo 7 dalle parole: « nel quale sono descritte... ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Sono favorevole a questa ultima soluzione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Rinuncio al mio emendamento e accetto l'emendamento soppressivo Mussini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Mussini.

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'ultimo comma dell'articolo.

(È approvata).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo proporre un emendamento aggiuntivo: « Il medico che ha curato il prelievo, provvede, ove occorra, alla conservazione della parte prelevata, fino alla utilizzazione terapeutica ».

MUSSINI. Caricare il medico di questa responsabilità, vuol dire rendere inoperante la legge, perché nessun medico vorrà assumersela. La responsabilità dovrebbe essere a carico dell'istituto.

BRUNO. Nel caso in cui non si deve utilizzare immediatamente la parte anatomico, è interesse del sanitario che ha fatto il prelievo di conservare il pezzo per l'operazione. Ma se per una ragione di forza maggiore — per esempio per la morte del malato — non si può più utilizzare il pezzo anatomico, questo dove andrà a finire?

DE MARIA. L'argomento è più oggetto di discussione generale che di questo caso particolare. Nella legge noi abbiamo voluto escludere tutti i casi in cui si dovesse applicare il pezzo anatomico a individui non presenti o in cui si dovesse operare il trapianto a lunga scadenza. Questi casi, quando diventeranno più correnti nella chirurgia, saranno oggetto di specifiche disposizioni di legge. Con la leg-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

ge in discussione vogliamo venire incontro ai casi urgenti. La legge deve aggiornarsi a quello che già si fa e non prevedere il futuro. La legge è innovatrice solo per i casi già attuali e non per quelli ipotetici del futuro; qualora dessimo facoltà di conservare i pezzi prelevati, potremmo dare adito ad inconvenienti.

Riguardo alla conservazione dei pezzi anatomici, la risposta potrebbe essere ovvia. Anche oggi gli istituti di anatomia provvedono a conservare i pezzi che occorrono a scopi scientifici e didattici; e qualora non si conservino, vengono portati al cimitero con le forme regolamentari. Così potrebbe avvenire per le parti prelevate dal cadavere e scopo terapeutico.

Non è quindi il caso di occuparci di questa questione, perché altri provvedimenti di legge la regoleranno quando se ne sentirà la necessità.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole De Maria, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. L'articolo 7 risulta quindi così approvato:

« Il prelievo deve essere eseguito, alla presenza di un sanitario delegato dal medico provinciale, dal medico che deve utilizzare la parte a scopo terapeutico o da altro medico da lui designato.

Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non strettamente necessarie.

Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto.

Di ogni prelievo deve essere redatto processo verbale ».

Passiamo all'articolo 8:

« Copia dei processi verbali suindicati deve essere inviata alla Commissione medica provinciale; l'originale dei verbali stessi rimane custodito negli archivi dell'Istituto universitario o dell'Ospedale dove è stato eseguito il prelievo ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Poiché si parla di copie, bisogna dire chi è che deve fare queste copie.

DE MARIA. Nell'intenzione dei proponenti era implicito che il medico che sottoscrive il verbale curi anche l'invio delle copie.

LECCISO. Secondo me l'invio delle copie dovrebbe essere curato dal direttore dell'Istituto.

DE MARIA. Effettivamente, poiché l'Istituto universitario deve conservare l'originale,

potrebbe essere lui a inviare le copie. Allora sarebbe bene invertire la prima con la seconda parte dell'articolo, e dire: « A cura della direzione dell'Istituto copia di tale processo verbale deve essere inviato... ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Sono favorevole a questa modificazione.

PRESIDENTE. L'articolo, nella nuova formulazione, suona quindi così: « L'originale dei verbali rimane custodito negli archivi dell'Istituto universitario o dell'ospedale dove è stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali deve essere inviata alla commissione medica provinciale a cura del direttore dell'Istituto universitario o dell'ospedale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora ad esaminare gli articoli 2 e 3 che avevamo lasciato in sospenso.

Do lettura dell'articolo 2:

« Il primo comma dell'articolo 413 del Codice penale è così modificato:

« Chiunque dissezioni o altrimenti adoperi un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici o terapeutici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire quarantamila ».

Di questo articolo è stata presentata una nuova formulazione dall'onorevole De Maria:

« Chiunque prelevi o adoperi una parte di cadavere da usare a scopi terapeutici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei anni o con la multa fino a lire quarantamila ».

DE MARIA. Con questo emendamento, abbiamo voluto venire incontro alle esigenze manifestate dai colleghi in sede di discussione generale. Non si riteneva opportuno modificare, attraverso una legge speciale, il Codice penale. Abbiamo perciò tolto quella formula drastica in cui era redatto l'articolo 2 e col nostro emendamento non diciamo più che viene modificato l'articolo 413 del Codice penale, ma diciamo che chi preleva... è punito con le sanzioni previste dall'articolo 413.

Ricordo che l'articolo 413 del Codice penale contempla la sanzione per chi adoperasse un cadavere al di fuori degli scopi scientifici o didattici. Poiché con questo disegno di legge si va al di là degli scopi scientifici e didattici e si ammettono anche gli scopi terapeutici, i proponenti avevano modificato l'articolo 413. La modifica deve sostanzialmente rimanere,

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

una volta che si ammette l'utilizzazione del cadavere a scopi terapeutici, ma è opportuno che venga specificato che la sanzione colpisce non solo chi adopera, ma anche chi preleva parte del cadavere nei casi non consentiti dalla legge.

BELLONI. Mi chiedo se sia il caso di modificare una norma del codice penale, senza fare un richiamo espresso a questo codice. Inoltre sarei di avviso di aggravare la sanzione, perché quella dell'articolo 413, anche tenuto conto degli aggiornamenti già apportati, è inadeguata per questo caso, dati gli interessi speculativi che possono operare in questa materia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io proporrei questa formula: « La disposizione dell'articolo 413 del Codice penale è applicabile anche quando il cadavere o parte di esso sia illegittimamente dissezionato o altrimenti adoperato a scopi terapeutici ». Questa formula non solo fa cenno al Codice penale, ma ne propone l'estensione a questo caso.

BELLONI. Io aderisco a questo emendamento, ma insisto nel rilevare che la sanzione pecuniaria di 40 mila lire è troppo lieve in confronto agli interessi che possono essere in giuoco. Una cosa era la possibilità di abusi nel vecchio sistema, altra cosa è l'interesse all'abuso che può sorgere con i trapianti a scopo terapeutico.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non modificarei la sostanza del Codice penale, ma mi limiterei ad estendere i casi previsti dall'articolo 413 anche ai fatti previsti dalla nuova legge.

DE MARIA. Aderisco all'emendamento Tosato.

MUSSINI. Quale è il significato delle parole: « o altrimenti usato a scopi terapeutici » ?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Adoperato in modo diverso da quella che è la procedura di questa legge speciale.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Io adopererei una formula aderente al testo del Codice penale. In fondo, si vuole punire il caso di chi disseziona o adopera parte di un cadavere in casi non ammessi dalla legge. E allora basterebbe dire: « Chiunque dissezioni o altrimenti adoperi un cadavere o parte di esso a scopi terapeutici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la pena prevista dall'articolo 413 del Codice penale ».

MUSSINI. Questa formula mi pare più logica e sistemática.

CONCETTI. Secondo me è preferibile l'emendamento proposto dal Sottosegretario, che costituisce una norma di rinvio alla legge generale, mentre l'emendamento del relatore costituisce una norma speciale ed autonoma. Come struttura giuridica, mi pare quindi più esatta la formula del Sottosegretario.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo la tecnica del mio emendamento, si estende la sanzione penale, prevista dall'articolo 413 per determinati casi, ai nuovi casi previsti da questa legge.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. La parola « illegittimamente » comporta una estensione del concetto già adottato dal legislatore nell'articolo 413, perché non si applicherebbe la sanzione soltanto quando si procedesse a prelievo nei casi non consentiti dalla legge, ma anche nei casi in cui si procedesse illegittimamente; il che induce ad una interpretazione più lata, in quanto l'illegittimo può riscontrarsi anche nei casi in cui, pur procedendosi a prelievo in quei casi consentiti dalla legge, non si seguono le norme e tutte le garanzie della legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma è proprio questo che si vuole ! Noi abbiamo consentito tutto, ma vogliamo che sia esattamente seguita la procedura; se non viene seguita, si applicano le sanzioni.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Il progetto di legge contiene una sanzione specifica per i contravventori.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'articolo 3 e l'articolo 9 riguardano altri casi. Noi vogliamo punire con la sanzione penale colui che usa parti di cadaveri in casi non consentiti dalla legge, non solo se non li usa per un vero scopo terapeutico, ma anche se ottiene l'autorizzazione in forma illegale.

LECCISO. L'articolo 413 disciplina il prelievo a scopi didattici e scientifici. Adesso vogliamo estendere quella norma al caso che il prelievo si faccia a scopi terapeutici. La parola « illegittimamente » vuol dire che si applicano le sanzioni non solo quando il prelievo viene fatto fuori dei casi consentiti dalla legge, ma anche quando non si osservano le forme stabilite dalla legge. Quindi, approvando questo criterio, si può aggiungere « illegittimamente » alla disposizione dell'articolo 413.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo, io aderisco a quella del Sottosegretario; ma la parola « illegittimamente » dà un si-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

gnificato più ampio all'articolo 413. Se, ad esempio, si procede ad un prelievo autorizzato, ma non interviene all'operazione, il sanitario che è stato delegato dal medico provinciale, si compie un atto illegittimo. Ma non credo che, nel pensiero della Commissione, questo fatto debba ricadere sotto la sanzione prevista dall'articolo 413 del Codice penale. Ci si trova di fronte ad una ipotesi meno grave, che non ha carattere di delitto ma contravvenzionale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Noi abbiamo voluto quella norma come garanzia sostanziale che la parte sia prelevata proprio per quel determinato scopo e in relazione a quella determinata richiesta. In una parola, abbiamo voluto impedire il possibile commercio di parti di cadavere.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Torno a dire che io aderisco all'emendamento del Sottosegretario, ma propongo formalmente che sia soppressa la parola: « illegittimamente » rappresenterebbe un duplicato, oppure una estensione di fronte all'articolo 413. Sarà limitata ai casi non consentiti dalla presente legge.

DE MARIA. Mentre applicare la sanzione « nei casi non consentiti dalla presente legge » vuol dire estendere l'articolo 413 a questa legge, l'aggiungere l'avverbio « illegittimamente » rappresenterebbe un doppione oppure una estensione di fronte all'articolo 413.

PRESIDENTE. Per riassumere la discussione, mi pare che tutti convengano nella formula proposta dal Governo; però il Governo vuole mantenere la dizione « illegittimamente », mentre il relatore vorrebbe che si mettesse soltanto la frase: « nei casi non consentiti dalla legge ». Non si tratta di una diversità formale, ma sostanziale, perché essa deriva da due concezioni differenti, come ha chiaramente espresso l'onorevole Sottosegretario.

LECCISO. Effettivamente l'aggiunta dell'avverbio « illegittimamente » ha un valore sostanziale e risponde al concetto che abbiamo avuto di circondare con le massime garanzie il prelievo. La forma deve essere garantita e la sua violazione deve essere accompagnata da sanzioni penali. Queste devono colpire sia i casi nei quali non si osservino tutte le forme « illegittimamente », sia i casi non consentiti dalla legge.

SCALFARO. Mi pare che non sia giusto punire con la stessa sanzione l'un caso e l'altro. Il primo rappresenta soltanto un reato contravvenzionale e basta comminare una adeguata sanzione a quel medico che, qualunque avrebbe potuto trovare nella procedura tutti i riconoscimenti, non l'ha seguita.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi spiego con un esempio: tutti i cittadini possono portare le armi; però, per portare le armi ci vuole il porto d'arme e, contravvenendo in questa norma, si commette un reato. Anche noi vogliamo dare una garanzia sostanziale per l'osservanza di questa legge.

PRESIDENTE. Porrò in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario: « Le disposizioni dell'articolo 413 del Codice penale si applicano anche quando il cadavere o parte di esso sia dissezionata o adoperata a scopi terapeutici in casi non consentiti dalla presente legge ». Successivamente porrò in votazione la parola: « illegittimamente » da includere nel testo dell'articolo.

BELLONI. Per dichiarazione di voto. Io voterò contro, pur essendo concorde nella sostanza, perché non è stata presa in considerazione la mia proposta di aumentare la sanzione pecuniaria, che ritengo inadeguata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Pongo in votazione la parola: « illegittimamente » da includere prima delle parole: « dissezionati o adoperati ».

(È approvata).

L'articolo 2 risulta quindi approvato nel seguente testo:

« Le disposizioni dell'articolo 413 del Codice penale si applicano anche quando il cadavere o parte di esso siano illegittimamente dissezionati o adoperati a scopo terapeutico in casi non consentiti dalla legge ».

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 11,45.**